



47219-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Andrea Gentili - Presidente -

Vittorio Paziienza

Stefano Corbetta - Relatore -

Giuseppe Noviello

Maria Beatrice Magro

Sent. n. 1880

UP - 15/11/2022

R.G.N. 22712/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 11/01/2022 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni dei difensori delle parti civili, avv. (omissis) del foro di Ancona per (omissis) e (omissis), e avv. (omissis)

del foro di Ancona per (omissis), i quali chiedono l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

In esecuzione dell'ordine del
presidente della Corte di Cassazione
Stefano Corbetta
il giorno 15/11/2022
in presenza del cancelliere
Maria Beatrice Magro
e del segretario
Stefano Corbetta
il presente è stato letto
e sottoscritto dalla legge

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ancona e appellata dall'imputato, la quale, ritenuta la continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato (omissis) alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 600-ter cod. pen. (capo A) e 81, 609-bis cod. pen. (capo B), ritenuta l'ipotesi della minore gravità, commessi in danno della medesima persona offesa, all'epoca dei fatti minore di diciotto anni.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato motivo, che deduce la violazione di legge e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine ai motivi dedotti con l'atto di appello.

Quanto al capo A), ad avviso del difensore difetterebbero i presupposti oggettivi del reato, posto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la prova dell'invio a terzi delle foto in esame non è mai stata raggiunta; aggiunge il difensore che, come emerge dal materiale istruttorio (riportato per sunto alle p. 12 e 13 del ricorso), la ragazza non aveva subito alcune pressioni per la realizzazione e l'invio delle foto, che sono state scambiate nel contesto di un rapporto intimo tra i due ragazzi. Ribadisce il difensore che la minore non sia stata affatto utilizzata dall'imputato e che le foto sono state chieste come "prova di amore" nel contesto di una relazione "pericolosa", sfuggita di mano ai due ragazzi, vertendosi perciò in un caso di pornografia domestica all'interno di un rapporto consenziente *consenziente*.

Quanto al capo B), espone il difensore che, al momento del fatto, la minore aveva già compiuto quattordici anni e, quindi, era in grado di esprimere un valido consenso, che aveva manifestato all'imputato intrattenendo con lui una relazione virtuale; in ogni caso, difetterebbe il dolo, posto la ragazza, sino al 16 gennaio 2016, aveva chiesto all'imputato di incontrarla "promettendo sesso".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché le censure sono generiche e di contenuto eminentemente fattuale.

2. Con riguardo al delitto di cui all'art. 600-ter, comma 1, cod. pen. contestato al capo A), occorre prendere l'abbrivio dalla recente sentenza delle Sezioni Unite

u

n. 4616 del 2021, la quale nel solco tracciato da Sez. U, n. 51815 del 2018, hanno compiuto un'accurata e approfondita ricostruzione della condotta di "utilizzo del minore".

Ai fini che qui rilevano, le Sezioni Unite, hanno affermato il principio giustiziale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha "utilizzo" del minore allorché, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso (Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 09/02/2022, D., Rv. 282718-01).

In motivazione (par. 4.1 e ss.), le Sezioni Unite si sono particolarmente diffuse sulla declinazione del concetto di "utilizzo del minore", che deve armonizzarsi e trovare coerenza interpretativa con le disposizioni contenute nel Titolo XII, Capo III - rientrando in una comune logica di sistema sorretto dalle medesime finalità: assicurare che la determinazione del minore sia "libera ed incondizionata" nelle scelte di natura sessuale.

Le SU hanno perciò ritenuto che, in primo luogo, assumono rilevanza penale "quelle condotte finalizzate alla coercizione della volontà del minore determinate da costringimento, inteso come abuso o approfittamento delle sue condizioni, o da induzione e, cioè, attraverso il condizionamento delle scelte". In questo senso, "è indubbio che la volontà del minore subisca forte condizionamento per effetto della dazione di corrispettivo di denaro o di altra utilità, anche se solo promessa.

Nella nozione di "utilizzo" del minore rilevano, inoltre, anche le condotte induttive, ossia - mutuando la definizione fornita a proposito della prostituzione, "quell'attività, coscientemente finalizzata, di persuasione, di convincimento, di determinazione, di eccitamento, di rafforzamento della decisione", con la precisazione che "l'opera di convincimento può consistere anche in doni, lusinghe, promesse, preghiere e deve avere avuto una efficacia causale e rafforzativa della valutazione del minore" (Sez. U, n. 16207 del 19/12/2013, Rv. 258757).

Le SU hanno precisato che l'accertamento sulla "utilizzo" del minore infrasedicenne "richiede un'attenta valutazione in ordine all'abuso del rapporto di fiducia da parte dell'adulto - specificamente evocato nella nuova formulazione dell'art. 609-*quater* c.p. - ed alle modalità di convincimento cui lo stesso ha fatto ricorso, parametrando le pressioni e l'insidiosità degli artifici necessari a vincere la resistenza psicologica del minore alla sua limitata capacità di cogliere le situazioni per sé svantaggiose". A tal proposito, le SU hanno richiamato la definizione del concetto di adescamento contenuta nell'art. 609-*undecies* c.p., sintetizzata "in

qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce".

Occorre quindi "verificare specificamente che l'adulto non abbia vinto le resistenze del minore inducendolo a superare le proprie riluttanze tramite tecniche di manipolazione psicologica e di seduzione affettiva, sfruttando la superiorità in termini di età, esperienza, posizione sociale o la condizione di inferiorità del minore. Quest'ultimo, nell'ambito della relazione, è suscettibile di essere esposto a varie forme di condizionamento che includono il 'ricatto affettivo', potendo l'adulto fare leva sulla paura dell'abbandono, sul 'senso del dovere', sulla colpevolizzazione del rifiuto o su paragoni impropri, per raggiungere il proprio obiettivo. E' inoltre importante verificare anche che il minore non sia rimasto vittima, nell'assentire le richieste dell'adulto, di minacce velate o di altre pressioni subdole o insidiose".

3. Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito, nel confermare la valutazione operata dal Tribunale, ha fatto corretta applicazione dei principi dinanzi richiamati, avendo appurato che i rapporti tra la persona offesa e l'imputato si erano evoluti negativamente, con richieste continue da parte del (omissis), affiancate da pressanti minacce, di invio di materiale fotografico raffigurante la minore in atti di contenuto pornografico, richieste cui la ragazza non riusciva a sottrarsi per il timore che l'imputato desse seguito alle minacce e, quindi, le rovinasse la reputazione, come emerge dai messaggi inviati dall'imputato alla minore, il cui tenore letterale non lascia adito a dubbi ("*alle 8 o mi mandi le foto di te nuda o inizio a dire a tutti che hai perso la verginità e passi per puttana. Io a (omissis) conosco tutti e ti rovino la reputazione.. scrivimi frasi che vuoi fare sesso con me come se provenissero dalla tua volontà e non perché te lo dico io*"; p. 9 della sentenza impugnata).

Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, nella vicenda in esame non è perciò invocabile una situazione di "pornografia domestica", nuovamente evocata dal ricorrente in questa sede, in quanto la minore non si era fotografata né aveva inviato quelle foto in maniera spontanea e volontaria, ma solo perché costretta dalle gravi e pressanti minacce dell'imputato.

4. A fronte di tale apparato motivazionale adeguato e scevro da profili di illogicità manifesta, il ricorrente omette ogni confronto critico e, per di più, confeziona censure con cui si sollecita una diversa valutazione delle prove: il che non è consentito in sede di legittimità, perché il controllo sulla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando

dunque preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

5. In relazione al delitto *ex art. 609-bis cod. pen.*, contestato al capo B), la Corte di merito ha ribadito che l'imputato aveva costretto la minore a compiere su di sé, contro la sua volontà, atti sessuali, dietro la minaccia di diffondere le immagini pornografiche della minore medesima che erano in possesso dell'imputato.

Su queste basi, la Corte di merito ha correttamente ravvisato il delitto di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., il quale è integrato anche dalla condotta di chi, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, costringa, con minaccia, la stessa al compimento su di sé di atti che ne coinvolgano la corporeità sessuale (cfr. Sez. 3, n. 41951 del 05/07/2019, dep. 11/10/2019, T., Rv. 277053).

Anche in tal caso, non solo il ricorrente omette di misurarsi criticamente con la motivazione ma, laddove propugna l'esistenza di un presunto consenso della persona offesa, invoca una lettura alternativa dei dati probatori, che non è ammissibile in sede di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

L'imputato deve essere altresì condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello di Ancona mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760).

h


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 15/11/2022.


Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Andrea Gentili



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Andrea Gentili

